

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3786 del 25/07/2022
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI - IMPRESA FAROLFI VALERIANO - RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DAL FIUME SENIO PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN LOCALITA' TEBANO DEL COMUNE DI FAENZA (RA). PROCEDIMENTO N. BO12A0044/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3979 del 25/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno venticinque LUGLIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO – ACQUE SUPERFICIALI – IMPRESA FAROLFI VALERIANO - RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DAL FIUME SENIO PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN LOCALITA' TEBANO DEL COMUNE DI FAENZA (RA).  
PROCEDIMENTO N. BO12A0044/15RN01 .

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

**PRESO ATTO**

- della determinazione dirigenziale regionale n.166 del 14/01/2014 con cui è stata assentita alla ditta Farolfi Adriano CF FRLVRN53M25C065R, la concessione per la derivazione di acque superficiali dal fiume Senio in loc Tebano del comune di Faenza, con scadenza al 31/12/2015,

- della domanda di rinnovo registrata al protocollo Regionale con PG n.893539 del 30/12/2015 con cui l'impresa Farolfi Valeriano, c.f. FRLVRN53M25C065R con sede legale nel Comune di Faenza (Ra), ha richiesto il rinnovo di concessione;

**CONSIDERATO CHE:**

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla determinazione regionale. n. 166 del 14/01/2014.;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

**PRESO ATTO** Nulla Osta Idraulico Det. Dirigenziale n. 1863/2022 del 31/005/2022 espresso con prescrizioni dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - sede di Ravenna;

**PRESO ATTO** che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona **SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA**;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

**ACCERTATA** la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico: 062300000000 8.1 ER

- STATO chimico: BUONO
- STATO ecologico: BUONO
- DMV ( chiusura monte) maggio/settembre 0,29 mc/s
- DMV (chiusura monte) ottobre/aprile 0,48 mc/s

– stress idrico NO;

**ACCERTATO INOLTRE** che trattandosi di un uso per irrigazione agricola per 01.30.00 ha a actinidia, 02.40.00 ha a vite e 03.30.00 a drupacee (pesco e albicocco); le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 9.900 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 87,00 in data 28/12/2015 , quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2022;

-a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 51,65 in data 04/12/2013 e di 198,35 in data 01/07/2022;

**RITENUTO CHE** sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione richiesta da Farolfi Valeriano, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO** la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, all'impresa Farolfi Valeriano C.F. FRLVRN53M25C065R *la concessione ordinaria* per il prelievo di acqua pubblica superficiale *avente le seguenti caratteristiche:*

- *ubicato in comune di Faenza (RA) loc Tebano, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 160 mapp 127; coordinate UTM RER x:721.429 Y: 908.330 ; in destra idraulica del fiume Senio;*
  - *utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;*
  - portata massima di esercizio l/s 5;
  - *volume complessivo pari a mc/annui 9.900,00;*
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2031;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/07/2022 (PG/2022/120338 del 20/07/2022) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite, che sostituisce quello approvato in precedenza;
  4. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 1863/2022 del 31/05/2022, di cui è stata consegnata copia semplice al momento dell'invio del disciplinare per la sottoscrizione;
  5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 41,85 euro.
  6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250;
  7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
  8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a

seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;

9. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

*dott. Ermanno Errani*

Originale Firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale per uso irrigazione agricola rilasciata a Farolfi Valeriano, C.F. FRLVRN53M25C065R (codice procedimento BO12A0044).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA  
CONCESSIONE**

Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico Senio 062300000000 8.1 ER, avviene in destra idraulica mediante n 1 pompa in località Tebano del comune di Faenza (RA) avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa BOA13765, Foglio 160 mapp 127;
- coordinate UTM RER x: 721.429 y: 908.330;
- Motopompa con potenza KW 48;
- tubo di pescaggio e tubo di mandata entrambi con diametro di circa mm 120;

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola per *01.30.00 ha a actinidia, 02.40.00 ha a vite e 03.30.00 a drupacee (pesco e albicocco)* e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 5;
- volume annuo complessivo pari a mc 9.900,00;

**ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

**1. Dispositivo di misurazione: Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le**

caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,29 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,48 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Manutenzione:** È a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
9. **Tutela delle acque:** il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
10. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

11. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

12. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

**ARTICOLO 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO  
DEL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – SEDE DI RAVENNA N.**

**1863/2022**

- << *è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, nonché ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde;*
- *gli estremi della concessione e la posizione delle tubazioni dovranno essere segnalati sul luogo a cura del richiedente con tabelle posizionate in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale;*
  - *la tubazione dell'attingimento non dovrà essere interrata, ma tenuta in esterno e resa visibile interamente sfalciando almeno 10 m a destra e sinistra del tubo in tutto il suo percorso;*
  - *è espressamente vietato l'uso di diserbanti di qualsiasi natura;*
  - *la pompa e le tubazioni potranno essere mantenute durante il periodo di irrigazione e rimosse ogniqualvolta si manifesti un pericolo di piena del corso d'acqua. Al termine del periodo di irrigazione l'intero impianto di prelievo dovrà essere rimosso. Nel caso in cui ciò non avvenga, i possibili danni a persone o cose, dovute al trascinarsi della pompa e dei tubi dalla piena del corso d'acqua, saranno a carico del richiedente;*
  - *saranno altresì a totale ed esclusivo carico del richiedente gli eventuali ripristini che si*

*rendessero necessari a pagina 5 di 8 seguito di danni causati dal passaggio delle piene in relazione alla presente concessione;*

- *è vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione; - al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);*
- *la presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*
- *qualunque variante alla presente concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Territoriale scrivente;*
- *qualsiasi variazione circa la titolarità del presente nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo pec [stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it);*
- *questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi; - per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*
- *dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa*

*Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*

- *la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- *la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica; >>*

#### **ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

## **ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

## **ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rinnovata fino al 31/12/2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

## **ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

#### **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

#### **ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi,

nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**